

Gli sviluppi

DS6901

DS6901

L'e-fattura in Italia guarda avanti ma ora test sulle regolarizzazioni

Entro il 2035 adeguamento al Vida
ma intanto con le nuove specifiche tecniche
il TD29 fa sanare le omissioni del fornitore

Pagina a cura di
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Italia che per prima ha introdotto in Europa la fatturazione elettronica tra privati potrà aver bisogno di alcuni adeguamenti tecnici per uniformarsi alle nuove regole introdotte dal Vida entro il 2035. Questo termine, che come indica la direttiva 2025/516, potrebbe anche essere ulteriormente prorogato, dovrebbe comportare per i contribuenti, solo alcune scelte operative, ma non dovrebbe avere specifici impegni finanziari. In effetti, esaminando la nuova legislazione si comprende che gli adattamenti della fattura elettronica nazionale saranno prevalentemente a carico dello Stato specialmente con riferimento al Sistema di interscambio (Sdi) e ai suoi meccanismi di controllo. In attesa dell'attuazione delle nuove disposizioni, la fattura elettronica nazionale si arricchisce, però, di nuove funzionalità e servizi.

Mentre per i nuovi servizi collegati alla fattura elettronica si rinvia all'altro articolo in pagina, sul piano funzionale dobbiamo registrare che dal 1° aprile scorso sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche che consentono:

1 al cliente di comunicare al fisco l'omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore;
2 di tenere conto del nuovo regime transfrontaliero di franchigia Iva secondo la direttiva

Ue 2020/285;

3 di superare, per coloro che aderiscono al regime di franchigia Iva e più in generale ai forfettari, il previgente limite di 400 euro per la valida emissione di fatture semplificate.

Per quanto riguarda la comunicazione al fisco dell'omessa o irregolare fatturazione del fornitore si ricorda che a partire dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi in cui entro novanta giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa oppure quando la stessa è stata emessa in maniera irregolare, per non incorrere in sanzioni il cessionario o il committente è tenuto a comunicare alle Entrate l'omissione o l'irregolarità tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia.

Con le nuove specifiche tecniche, dal 1° aprile 2025 si può comunicare questa situazione utilizzando il nuovo TD29, ricordando come non debbono coincidere cedente/prestatore con cessionario/committente pena scarto del tracciato trasmesso con codice errore 471. Quindi dal 1° aprile 2025 non si utilizza più il TD20. Questo codice, al contrario, si utilizzerà ancora per regolarizzare e integrare le operazioni soggette al regime dell'inversione contabile, in base all'articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997, nonché degli acquisti intracomunitari dell'articolo 46, comma 5, del Dl 331/1993 e delle operazioni assimilate.

Nel dettaglio, cessionario/

committente dovranno emettere una fattura, o provvedere alla sua regolarizzazione, assolvendo l'imposta mediante inversione contabile e, trasmettendo a Sdi un tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura e, a seguire, un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta. Nelle ipotesi di acquisto intracomunitario e prestazione di servizi assimilati, occorre emettere un'autofattura con tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto Ue di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. A seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l'indicazione dell'imposta.

Sempre in materia di fattura elettronica nazionale bisogna segnalare che il decreto Milleproroghe (Dl 202/2024) ha previsto la proroga al 31 dicembre 2025 del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso consumatori finali da parte dei soggetti che devono trasmettere i dati al sistema tessera sanitaria. Divieto destinato ad andare a regime con lo schema di Dlgs correttivo approvato in esame preliminare in Cdm il 13 marzo e ora atteso ai pareri delle commissioni parlamentari. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Più servizi dal bollo alle precompilate

Nel cassetto fiscale Nuove funzionalità per i contribuenti

I servizi digitali collegati alla fatturazione elettronica messi a disposizione da parte delle Entrate si arricchiscono di nuove funzionalità sia per quanto riguarda lo scarico massivo dei dati che per quanto riguarda la consultazione e l'utilizzo del cassetto fiscale. Inoltre, è possibile comunicare al fisco una Pec di cui si è titolari per ottenere un domicilio digitale speciale per la notifica di atti. Infine, viene introdotto un servizio specifico per comunicare eventuali errori commessi per l'imposta di bollo.

L'agenzia delle Entrate, con il rilascio della versione 1.4 per i servizi massivi, ha messo a disposizione dei contribuenti un nuovo servizio che dà la possibilità di scaricare le dichiarazioni precompilate Iva annuali e i dati di sintesi delle fatture elettroniche trasmesse e ricevute tramite l'ufficio tributario di San Marino.

Inoltre, in forza dell'articolo 23 del Dlgs 1/2024, per consentire ai contribuenti la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni che li riguardano, con il provvedimento 419815/2024 ha esteso il nuovo servizio web per la consultazione e il pagamento delle comunicazioni di liquidazione ex articolo 36-bis e 54-bis relative ai redditi a tassazione separata. Più in generale il servizio dà un ampio accesso alle informazioni contenute nel cassetto fiscale e consente

al contribuente di richiedere assistenza tramite Civis e di fornire al servizio le ragioni per le quali un'eventuale comunicazione di irregolarità non è considerata conforme ai fatti.

Altro servizio introdotto a fine 2024 con il provvedimento direttoriale 422344 del 22 novembre 2024 riguarda le comunicazioni relative al bollo delle fatture elettroniche per chiedere assistenza per irregolarità connesse al ritardato, omesso e insufficiente versamento della relativa imposta.

La procedura connessa consente al contribuente: di chiedere assistenza; di presentare motivazioni che escludono l'errore rilevato e di richiedere il ricalcolo del dovuto.

Un ultimo servizio da ricordare è quello relativo al domicilio digitale speciale previsto dall'articolo 60-ter del Dpr 600/73. In effetti, il contribuente per ricevere atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, compresi quelli che devono essere notificati, può comunicare alle Entrate un indirizzo Pec presso il quale vuole eleggere il proprio domicilio digitale speciale. Tale domicilio è utilizzato anche dall'agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di riscossione. Questa funzionalità può essere attivata da chi non è tenuto all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese. Vale a dire da parte di quei soggetti non obbligati ad avere una Pec registrata a Inippec (indirizzo nazionale degli indirizzi Pec). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI PRINCIPALI

In prospettiva

Entro il 2035 l'Italia dovrà adeguare le regole sulla fatturazione elettronica B2B alle nuove disposizioni del Vida

Le nuove opportunità

Dal 1° aprile 2025 le nuove specifiche tecniche dell'e-fattura in Italia prevedono il tipo documento TD29 per comunicare al fisco l'omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore



L'utilizzo del TD20

Il codice TD20 si utilizza ancora per regolarizzare e integrare le operazioni soggette al regime dell'inversione contabile, in base

all'articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997, nonché degli acquisti intracomunitari (articolo 46, comma 5, del Dl 331/1993) e delle operazioni assimilate.